

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele
Dr. Martina Malfertheiner Dr. Oskar Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari Rag. Stefano Seppi
Dr. Massimo Moser Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori
Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser
Dr. Michael Schieder
Stephanie Vigl

numero:	17i
del:	2017-01-31
autore:	Dr. Martina Malfertheiner

Circolare

A tutti i nostri clienti

Certificazione delle somme corrisposte nel corso dell'anno precedente - Scadenza: 9 marzo 2016

Come noto¹ i datori di lavoro ed i committenti che hanno corrisposto nel 2016 somme a vario titolo devono provvedere a rilasciare ai percettori delle stesse un'apposita certificazione. Il decreto fiscale prevede che le certificazioni vengano rilasciate ai percipienti entro il 31 marzo². Il Decreto semplificazioni fiscali³ dispone inoltre l'obbligo di trasmettere questa **certificazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti⁴. Con la legge di stabilità 2016⁵ è stato disposto che con la certificazione unica ordinaria devono essere trasmessi ulteriori dati fiscali e contributivi all'Agenzia delle Entrate. Le trasmissioni in via telematica delle certificazioni uniche sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione 770⁶.

1 Redditi

Con la Certificazione Unica (CU) vengono attestati i seguenti redditi corrisposti nell'anno 2016⁷:

- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, i redditi equiparati ed assimilati al lavoro dipendente,⁸ altre indennità e trattamenti di fine rapporto⁹;
- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi¹⁰; compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto¹¹, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità¹²; compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai nuovi soggetti "forfetari"¹³;
- compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale¹⁴;
- redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (p.e. nonni vigi-

1 Vedi nostra Circolare n. 85 del 23.12.2015

2 Art. 4, comma 6-quater, DPR N. 322/98 modificato dall'art. 7quater, comma 14 und 15 Decreto Legge n. 193 del 22.10.2016 convertito in legge n. 225 del 01.12.2016.

3 Dlgs. 175/2014

4 Art. 2, comma 1, Dlgs. 175/2014 inserisce nell'art. 4, DPR 322/1998 il comma "6-quinquies".

5 Art. 1, comma. 952, Legge 208 del 28.12.2015

6 Art. 4, comma 6-quinquies, DPR 322/1998

7 Pt 1.1 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 10044/2017 del 16.01.2017

8 Art. 49 e 50 DPR 917/86

9 Art. 17 DR 917/86

10 Art. 53 e 67, Comma 1, DPR 917/86

11 Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E/2001/17185 del 26.1.2001

12 Art. 27 DL 98/2011 (minimo)

13 Art. 1, Comma 54-89, Legge 190/2014 (minimo forfetari)

14 Art. 67, Abs. 1, lettera l), 1° periodo DPR Nr. 917/86

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- li) ¹⁵
- l'ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio¹⁶;
 - pagamenti relativi ai redditi di cui sopra corrisposti agli eredi;
 - l'ammontare complessivo dei corrispettivi per prestazioni relative a contratti d'appalto effettuate nell'esercizio di impresa corrisposti dai condomini¹⁷;
 - l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia;
 - l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
 - l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione dell'attività sportiva;
 - l'ammontare complessivo dei compensi erogati a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi¹⁸ (con o senza applicazione della ritenuta d'acconto);
 - l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio (con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 20 per cento¹⁹:
 - le somme a titolo di indennità di esproprio;
 - le somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
 - le somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, comprese le somme per occupazione temporanea;
 - le indennità di occupazione;
 - le somme corrisposte per risarcimento danni da occupazione;
 - le somme corrisposte per rivalutazione ed interessi.

Dall'anno d'imposta 2014 la certificazione unica sostituisce il modello CUD e la certificazione degli altri redditi (compensi per lavoro autonomo, provvigioni, pagamenti effettuati dai condomini.).

Per i redditi qui sotto elencati non è prevista una specifica forma della certificazione e secondo noi la relativa certificazione non deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate²⁰. I dati relativi ai percettori di tali somme vengono forniti con la dichiarazione mod. 770/2017:

- somme corrisposte a titolo di avviamento commerciale²¹,
- contributi alle imprese corrisposti da Enti pubblici e privati^{22 23}.

2 Presentazione telematica

Il modello Certificazione Unica è finalizzato alla compilazione del mod. 730 precompilato che l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti. Il 730 precompilato sarà reso disponibile dal 15 aprile 2017 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate²⁴.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro²⁵. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza²⁶. Se la

15 Art. 67, Abs. 1, Buchst. I), 2° periodo DPR Nr. 917/86

16 di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5, del DPR 29 settembre 1973, n. 600

17 Art. 25-ter del DPR 600/73

18 Art. 21, comma 15, Legge n. 449/97

19 Art. 11, Legge 413/91

20 Art. 4, comma 3-bis DPR 322/1998 e punto 1.1 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16.01.2017 pubblicato sulla Homepage dell'Agenzia delle Entrate il 16.01.2017 ai sensi art. 1, comma 361, Legge n. 244 del 24.12.2007

21 Art. 28 DPR N. 600/73

22 Art. 28 DPR N. 600/73

23 v. ns. circolare del 23.06.2005

24 Art. 1, Acomma 1, Dlgs. 175/2014

25 Art. 4, comma. 6-quinquies, DPR 322/1998

26 Art. 4, comma. 6-quinquies, DPR 322/1998

certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine, la sanzione è ridotta a un terzo²⁷.

A Telefisco²⁸ l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che l'invio delle Certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione del modello 770.

3 Scadenza termine

La Certificazione Unica ordinaria CU va trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro martedì 7 marzo 2017.

La Certificazione Unica sintetica (reddito di lavoro dipendente ed assimilati, lavoro autonomo, gettoni di presenza, provvigioni, pagamenti effettuati dai condomini, somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, somme corrisposte a titolo di indennizzo a seguito di espropriazione), la certificazione degli utili e proventi equiparati e la certificazione delle ritenute operate e versate (p.e. i contributi alle imprese corrisposti da Enti pubblici) deve essere predisposta dal sostituto d'imposta e consegnata ai percipienti entro venerdì 31 marzo 2017. Le certificazioni possono essere inviate anche tramite la posta elettronica certificata²⁹.

Per i clienti a favore dei quali teniamo la contabilità, provvederemo noi alla predisposizione delle Certificazioni Uniche per i compensi di lavoro autonomo ed altri redditi e per le provvigioni ed a trasmetterle telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Provvederemo inoltre alla predisposizione e trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta, mod. 770.

I clienti che tengono la contabilità in proprio possono affidare l'incarico al nostro Studio per la predisposizione e la trasmissione delle Certificazioni e/o della dichiarazione mod. 770/17 per il periodo d'imposta 2016.

Per i nostri clienti che provvedono in proprio alla predisposizione, elaborazione e redazione della Certificazione Unica, possiamo acquisire il file e trasmetterlo telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Possiamo anche predisporre e trasmettere la dichiarazione dei sostituti d'imposta, mod. 770.

In caso di dubbi e/o domande in merito alla elaborazione della Certificazione Unica, potrete rivolgerVi direttamente alla nostra collaboratrice Dott.ssa Martina Malfertheiner:

E-Mail:	martina.malfertheiner@winkler-sandrini.it	
Telefono:	Martedì e mercoledì	dalle 09.00 alle 12.30 dalle 14.00 alle 17.00

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

²⁷ Art. 4, comma. 6-quinquies, DPR 322/1998

²⁸ Domanda n. 55 Telefisco del 2.2.2017

²⁹ Tutti i professionisti ed imprenditori dispongono di un indirizzo di posta elettronica certificata. L'elenco di tutti gli indirizzi PEC è consultabile su: <http://www.inipec.gov.it/>

Peter Winkler Sandrini: Alan Engle